

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3020

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FIORONI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

(RUTELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

Presentato il 29 agosto 2007

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico grazie al rinnovato slancio del-

l'azione italiana nella penisola coreana. Tra Italia e Corea del Sud si è aperta infatti una stagione di contatti ad alto livello politico che, dall'inizio del 2007, ha

già fatto registrare la visita in Corea del Ministro degli affari esteri Massimo D'Alema (4-5 febbraio) e la visita in Italia del Presidente della Repubblica sudcoreana Roh Moo-hyun (14-16 febbraio), mentre si è svolta a metà aprile la missione a Seoul del Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi.

Uno dei *völet* principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un *leader* mondiale, e grande è l'attenzione posta dall'industria e dal Governo coreano agli investimenti nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica, con l'obiettivo di entrare tra i 10 Paesi *leader* in tale ambito entro il 2010. Da parte sua l'Italia, che, in armonia con le linee guida e le strategie del Governo italiano nel campo della politica della ricerca di base e industriale (in particolare il Programma nazionale di ricerca 2005-2007), intende profilarsi in Estremo Oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati *partner* particolarmente avanzati, vede la Corea del Sud come interlocutore privilegiato in tale settore di cooperazione.

Le basi della collaborazione scientifico-tecnologica fra Italia e Corea risiedono nel precedente Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 2 marzo 1984. A tale Accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli esecutivi di collaborazione scientifica e tecnologica di cui il più recente è l'VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;

b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni

scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Illustrazione dell'Accordo.

Il testo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.

Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.

L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.

L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.

L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.

L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.

L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.

L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai principi inclusi nell'Annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.

L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei Programmi esecutivi periodici.

L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie

relative all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l'Accordo.

L'articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali

relative all'entrata in vigore (l'accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	M.A.E.
Amministrazione competente	M.A.E. – M.U. e R.

C)

TIPOLOGIA DELL’ ATTO	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

- 1. Art. 5 comma.....
- 2. Art. 8 comma.....
- 3. Art..... comma.....
- 4. Art..... comma.....
- 5. Art..... comma.....
- 6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

- 1. Art. 3 , comma 1.....
- 2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

- 1. Art. / comma /
- 2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Art.ii n. 5 e 8:

Art. 5:

- lett. a) scambio di esperti, ricercatori e tecnici;
- lett. b) scambi di documentazione;
- lett. c) seminari, laboratori e conferenze;
- lett. d) centri congiunti di ricerca e laboratori;
- lett. e) progetti congiunti di ricerca e formazione;
- lett. f) concessione di borse di studio ion universitarie.

Art. 8:

Riunioni ad anni alterni della Commissione Mista.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Contributi stabiliti su base forfettaria; borse di studio in base agli importi che si possono stanziare; spese di soggiorno e biglietto aereo in base alle tariffe vigenti.

Diaria in base al D.M. 2003, Leggi indicate in Appendice e Legge n. 248/06.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo le indicazioni fornite dai Ministeri competenti.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato

	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009				A regime		Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	
	Ann.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	L.I.	
Art. 5 e 8	-744.000				-744.000				-751.790				-751.790		
Totali effetti finanz. negativi	-744.000				-744.000				-751.790				-751.790		
Totali effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				A regime		Anno terminale
	Corrente	c/Cap.													
	Ann.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	L.I.	
Totali effetti finanz. negativi															
Totali effetti finanz. positivi															

N.B. In tutte le tabelle gli oneri/minori entrate o nuove o maggiori spese devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE II
TABELLA I bis**

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART. COMMA....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

SEZIONE II bis

Table 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

TABELLA 2 bis
RIELOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-744.000	-744.000	-751.790

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	744.000	744.000	751.790
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	744.000	744.000	751.790

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge	articolo	comma		
-Legge	articolo	comma		
-Legge	articolo	comma		
	Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge	articolo	comma		
-Legge	articolo	comma		
-Legge	articolo	comma		
	Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	744.000	744.000	751.790
---------------------------------	---------	---------	---------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totali nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totali minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)

--	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica di Corea comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 5.

Lettera *a*).

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica si prevede lo scambio di esperti, ricercatori e tecnici.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente venti esperti o ricercatori per soggiorni di breve durata (10 giorni) ed altri venti per soggiorni di lunga durata (un mese), la cui spesa viene così suddivisa:

n. 20 esperti o ricercatori per un periodo di 10 giorni:
spese di soggiorno
(euro 120 al giorno x 20 persone x 10 giorni) = euro 24.000

n. 20 esperti o ricercatori per un periodo di un mese:
(euro 3.000 x 1 mese x 20 persone = euro 60.000

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Corea n. 20 esperti, ricercatori o tecnici. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Biglietto aereo A/R Roma-Seoul
(euro 1.600 x 20 persone) = euro 32.000

Totale onere [lettera *a*] euro 116.000

Lettere *b*) e *c*).

Per l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze, nonché per gli scambi di documentazione viene prevista la concessione di contributi per euro 350.000.

Totale onere [lettere *b*) e *c*)] euro 350.000

Lettere *d)* ed *e)*.

Per consentire la realizzazione di centri congiunti di ricerca e laboratori e la collaborazione per corsi di formazione, si prevede l'erogazione di contributi per l'importo complessivo di euro 150.000.

Totale onere [lettere *d)* ed *e)*] euro 150.000

Lettera *e)*.

Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti per una spesa complessiva di euro 100.000.

L'importo di euro 100.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Lettera *f)*.

Per la concessione di borse di studio a ricercatori coreani, si prevede che l'Italia ne possa assegnare annualmente 40, del valore di euro 700 ciascuna, con la conseguente spesa:

(euro 700 x 40 borse) = euro 28.000

Totale onere (articolo 5) euro 744.000

Articolo 8.

Per redigere i programmi operativi di collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Commissione mista che si riunirà alternativamente ogni due anni in Italia ed in Corea. Nell'ipotesi dell'invio a Seoul di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento

(euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.800

diaria per ciascun funzionario, euro 107 che viene ridotta di euro 36, corrispondente ad 1/3 della stessa. Ad euro 71 vanno aggiunti euro 28 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(euro 99 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.188.

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Seoul

(euro 1.600 x 3 persone) = euro 4.800

Totale onere (articolo 8) euro 7.788.

Di detto onere, l'importo di euro 2.596 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, è così riassumibile:

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
Articolo 5	euro 744.000	euro 744.000	euro 744.000
Articolo 8	—	—	<u>euro 7.788</u>
Totale onere			
	euro 744.000	euro 744.000	euro 751.788
In cifra tonda			
	euro 744.000	euro 744.000	euro 751.790

Di detto onere l'importo di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 102.595 a decorrere dal 2009 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, mentre la restante parte è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, ricercatori, concessione di contributi, di borse di studio, al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si rileva, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La collaborazione scientifica e tecnologica fra Italia e Corea del Sud è contemplata da un Accordo specifico del 1984.

L'evoluzione nel frattempo avutasi nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in Corea del Sud e in Italia ha sempre più evidenziato la necessità di aggiornare e potenziare il suddetto strumento ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve più rapidamente che in passato. Il nuovo strumento soddisfa tali esigenze.

B) Impatto costituzionale.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Inoltre l'articolo 7 e l'Annesso all'Accordo impegnano le Parti alla collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti concessi.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)*A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.*

Le ragioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, ed in particolare nella volontà da parte italiana e coreana di dare vita ad uno strumento giuridico aggiornato di cooperazione che permetta di sfruttare al massimo le potenzialità e le complementarità dei due Paesi nei settori di punta della ricerca scientifica e tecnologica internazionale.

B) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

L'Accordo definisce il quadro delle relazioni e attività di cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Corea del Sud. Esso coinvolge, per la parte italiana, come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'università e della ricerca. Come soggetti indiretti sono coinvolti, per la parte italiana, anche università e istituti di ricerca.

C) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e tecnologica. Il nuovo Accordo vuole individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2 marzo 1984.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativo l'Accordo.

L'attuazione dell'Accordo rientra nella competenza spettante alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma e Seoul, ed avrà il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnico-finanziaria allegata.

Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzional-

mente dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazione sul piano della regolamentazione. Pertanto le disposizioni dell'Accordo non comportano effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implicano la costituzione dei nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.

E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati e differiti dell'Accordo sui soggetti interessati.

Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da università, istituti di ricerca e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto.

La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 744.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 751.790 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti"),

CONSIDERANDO il mutuo beneficio di rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente Accordo mira a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi.

Articolo 2

Cooperazione bilaterale

Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra Ministeri, Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica.

Articolo 3*Cooperazione multilaterale*

1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia.
2. Entrambe le parti contraenti coopereranno con organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al fine di ottenere il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione di programmi e progetti derivati dalle forme di cooperazione elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero scaturire in futuro

Articolo 4*Settori prioritari*

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: Fisica, Chimica, Scienze della salute, Energia, Informazione, Telecomunicazioni, Biotecnologie, Micro e Nanotecnologie, Agricoltura e Industria alimentare, Ambiente, Aerospazio, Energia, Trasporti, Ingegneria elettronica e civile, Tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 5*Attività di cooperazione*

Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti:

- a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;
- b. scambi di informazioni e documentazione;
- c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;
- d. centri congiunti di ricerca e laboratori;
- e. progetti congiunti di ricerca e formazione;
- f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
- g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 6*Sostegno alla cooperazione*

1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all'art. 5 sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7*Trattamento dei risultati*

1. Il trattamento della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi così come previsto dall'Annesso, che è parte integrante dell'Accordo.
2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attività congiunte di collaborazione.

Articolo 8*Commissione Mista*

1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.
2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni:
 - (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo;
 - (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti;
 - (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e
 - (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.

Articolo 9*Soluzione delle controversie*

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10*Emendamenti*

Il presente accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti. Eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo all'art. 11.

Articolo 11*Entrata in vigore e denuncia*

1. Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il presente Accordo avrà durata illimitata, e continuerà ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
3. La denuncia dell'Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di validità dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MASSIMO D'ALEMA
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA

SONG MIN-SOON
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI



ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ITALIA - COREA

Annesso sulla Proprietà Intellettuale

Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto di autore realizzata nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti di tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni.

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprietà intellettuale' si dà il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (TRIPS), Allegato dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

1.3. Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo influenza o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti. Tali diritti rimangono regolati dalle leggi e dalla prassi delle rispettive Parti Contraenti.

1.4. Ogni disputa in relazione alla proprietà intellettuale che sorga sotto questo Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.

1.5. La denuncia della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso.

2. Ripartizione dei diritti

2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a tradurre e pubblicare in riviste articoli tecnico-scientifici, relazioni, rapporti e libri che costituiscano risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati a precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante purché vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari dei diritti di proprietà intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte a meno che diversamente concordato dalle Parti Contraenti. Se la ricerca non è preventivamente definita come "ricerca congiunta", i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio, tutti i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale creata a seguito della ricerche congiunte. Tutti i diritti, al di fuori dei territori delle Parti Contraenti, saranno determinati tenendo conto dei relativi contributi delle Parti Contraenti e dei loro partecipanti alla ricerca congiunta, e il relativo grado di impegno nel brevettare i risultati di ogni invenzione che ne risulti, e di ogni altro fattore ritenuto appropriato.

2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2. di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprietà intellettuale non protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti, le Parti Contraenti istituiranno una commissione di ricercatori e di funzionari governativi di entrambe le parti per discutere e determinare la corretta allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. Se la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel

tipo di proprietà intellettuale rinuncia alla sua quota per iscritto, rinunciando a tenere la sopra menzionata discussione, la Parte Contraente la cui legislazione invece tutela quel tipo di proprietà intellettuale è titolare di tutti i diritti di cui sopra.

3. Trattamento delle informazioni

3.1. Ogniqualvolta le informazioni definite in precedenza come "informazione riservata di lavoro" è fornita o creata nel quadro di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti la proteggerà in accordo con le rispettive vigenti legislazioni, regolamenti e pratiche amministrative. L'informazione può essere identificata come "informazione riservata di lavoro" quando:

- a) è segreta, nel senso che nel suo insieme o nella specifica configurazione dei suoi componenti non è generalmente noto o facilmente accessibile a persone competenti nella materia in cui questo tipo di informazione è generalmente usato; oppure
- b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e
- c) ha valore commerciale per il fatto di essere informazione segreta.

3.2. L'informazione scientifica e tecnologica di natura non proprietaria, che non sia informazione resa pubblica per ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attività di cooperazione, sarà resa disponibile, a meno che diversamente deciso, alla comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali ed in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

CONSIDERING the mutual benefit of strengthening the bonds of friendship between the two countries,

DESIROUS of increasing mutual knowledge and co-operation through the development of scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1

Aims

The present Agreement aims to promote scientific and technological co-operation in such fields as may be mutually agreed on the basis of equality and mutual benefit and in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.

Article 2

Bilateral Cooperation

The Contracting Parties shall promote the signing of specific arrangements between the ministries, institutions, universities, research centres, and other legal entities of both countries involved in scientific research and technological innovation.

Article 3***Multilateral Cooperation***

1. The Contracting Parties shall promote multilateral projects that could fall under the European Union's Research Programmes in the fields of science and technology.
2. Both Contracting Parties shall liaise with international organizations in appropriate cases in order to obtain their involvement in the funding and carrying out of programmes and projects arising from the forms of cooperation listed in the present Agreement and others which may follow in the future.

Article 4***Fields of Priority***

The Contracting Parties shall encourage the development of cooperation in the fields of science and technology, both in the basic sciences and in those related to technology development, with particular attention to the following fields: physics, chemistry, health sciences, energy, information science, telecommunications, biotechnology, micro and nanotechnology, agriculture and food science, environment, aerospace, transport, civil and electronic engineering, technology for heritage conservation and any other fields of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 5*Cooperative Activities*

The forms of cooperation covered in this Agreement may include the following:

- a. exchange of scientists, researchers and technicians;
- b. exchange of information and documentation;
- c. joint organization of seminars, symposia, conferences and any other meetings in scientific and technological fields;
- d. joint research centres and laboratories;
- e. joint research and training projects;
- f. scholarships for lecturers and researchers; and
- g. any other forms of cooperation as may be agreed upon between the Contracting Parties.

Article 6*Collaboration Support*

1. The Contracting Parties' support for the cooperative activities set out in Article 5 shall be subject to the availability of funds and to the relevant policies, laws and regulations of each Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall grant researchers and technicians, scholarship holders and experts sent by the other Contracting Party and hosted in its territory the best possible working conditions and the benefits afforded by its legislation in force.

Article 7

Treatment of Results

1. The treatment of intellectual property created or furnished in the course of the cooperative activities under this Agreement shall be as set forth in the Schedule, which forms an integral part of this Agreement.
2. The Contracting Parties, bearing in mind the principles stated in the Schedule, shall facilitate the exchange of technological information and the technological transfer of results arising from joint collaboration activities.

Article 8

Joint Committee

1. The Contracting Parties shall set up a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation, composed of representatives designated by the Contracting Parties.
2. The Joint Committee shall meet alternately in the capitals of each Contracting Party on dates to be agreed upon through diplomatic channels.
3. The Joint Committee shall have the following functions:
 - (a) coordinate, facilitate and review the implementation of cooperative activities conducted under this Agreement;
 - (b) make recommendations to the respective governments on any measures necessary to enhance scientific and technical cooperation between the Contracting Parties;
 - (c) draw up and endorse proposals for the working programmes of cooperation; and
 - (d) discuss any matter related to the implementation of this Agreement.

Article 9***Settlement of Differences***

Any differences that may arise from the implementation or the interpretation of the present Agreement shall be settled by negotiations through diplomatic channels.

Article 10***Amendment***

The present Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties. Amendments, if any, shall enter into force following the same procedures as described in Article 11.

Article 11***Entry into Force and Termination***


1. The present Agreement shall enter into force on the date of the later of Notes exchanged between the Contracting Parties through diplomatic channels informing each other that all necessary internal procedures for its entry into force have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for an unlimited duration and continue in force unless either Contracting Party notifies the other of its intention to terminate this Agreement.
3. Termination of this Agreement shall not affect the execution of any project or cooperative activity undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome on 16 February, 2007 in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

MASSIMO D'ALEMA
MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KOREA

SONG MIN-SOON
MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS



 **ITALY-KOREA AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY**

Schedule on Intellectual Property Rights

With reference to Articles 7 of this Agreement, the Contracting Parties shall guarantee adequate and effective protection for intellectual property created or transferred under the terms of this Agreement and the related arrangements for its implementation. The Contracting Parties agree to notify each other promptly of all inventions, designs or industrial models, new plant varieties or any other work protected by copyright produced within the framework of this Agreement, in compliance with their respective national legislation. The rights vested in such intellectual property shall be allocated as provided in this Schedule.

1. Scope

1.1. The provisions of this Schedule apply to all joint activities performed under this Agreement save where the Contracting Parties or their duly authorised representatives agree otherwise.

1.2. For the purposes of this Agreement 'intellectual property' shall have the meaning provided in Article 2 of the 'Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation' signed in Stockholm on 14 July 1967. This also includes the rights protected by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC of the Agreement of the World Trade Organisation signed at Marrakesh on 15 April 1994.



1.3. This Schedule addresses the allocation of rights and royalties between the Contracting Parties. Each Contracting Party guarantees that the other Contracting Party may acquire intellectual property rights allocated in accordance with this Schedule by obtaining these rights from their own respective participants under contract or under other legal means, wherever necessary. This Schedule in no way affects or prejudices the distribution of rights between either Contracting Party and its own participants. Such rights shall continue to be governed by the laws and practices of the respective Contracting Parties.

1.4. Any disputes in relation to intellectual property arising under this Agreement shall be settled by negotiation between the concerned participating institutions or, whenever necessary, between the Contracting Parties or their appointed representatives.

1.5. The termination of this Agreement shall not prejudice the rights or obligations derived from this Schedule.

2. Allocation of rights

2.1. Each Contracting Party shall be entitled to a non-exclusive licence to translate, reproduce and publish in journals any technical/scientific articles, papers, reports and books resulting directly from co-operation falling within the purview of this Agreement. All publicly disseminated copies of the works protected by copyright produced according to these provisions, shall indicate the names of the authors, except in the event that the author has expressly waived the requirement to be cited by name.

2.2. Rights to all forms of intellectual property other than those indicated in paragraph 2.1 above of this Schedule shall be allocated in the following manner:



2.2.1. Visiting researchers shall be entitled to share intellectual property rights under contract with the host institutions in accordance with the laws and regulations of the host country. Each Contracting Party shall accord to the visiting researchers no less favourable treatment than it accords to its own nationals with regard to the granting of rights to intellectual property.

The Contracting Party shall grant to any persons defined as inventors or authors the same treatment as it affords to its own nationals in relation to any awards, benefits or other advantages, including revenues in accordance with the national legislation of the host country.

2.2.2. Intellectual property rights created in the course of joint research shall be co-owned by the Contracting Parties, unless otherwise agreed by the Contracting Parties. If research is not designed as 'joint research' in advance, ownership of the intellectual property rights shall be determined in accordance with paragraph 2.2.1. of this Schedule. Each Contracting Party retains all rights, in its own territory, to exploit intellectual property created in the course of joint research. All rights outside the territories of the Contracting Parties will be determined by considering the relative contributions of the Contracting Parties and their participants to the joint research, the relative degree of commitment to the patenting and licensing of any resulting invention, and such other factors deemed appropriate.

2.2.3. Notwithstanding paragraph 2.2.2 of this Schedule, in the event that a particular joint research project conducted under this Agreement has led or will lead to the creation or furnishing of a type of intellectual property not protected by the laws of one of the Contracting Parties, the Contracting Parties shall establish a committee composed of the researchers and government officers of both sides, in order to discuss and determine the allocation of the rights to said intellectual property. If the Contracting Party whose legislation does not protect that kind of intellectual property forfeits

its claim to a share by renouncing, in writing, the right to hold the aforementioned discussion, the participant whose legislation protects that kind of intellectual property is entitled to all the rights accruing thereto.

3. Treatment of Information

3.1. Whenever any information previously defined as being 'confidential work information' is supplied or created within the framework of this Agreement, each Contracting Party and each of the participants shall protect this information in accordance with their respective current legislations, regulations and administrative practices. Information may be identified as 'confidential work information' whenever:

- a) it is secret, in the sense that, taken as a whole or in the specific configuration or assembly of its components, it is not generally known or easily accessible to persons skilled in the art in the areas in which this type of information is normally used; or
- b) the person having legal possession of it has taken adequate and reasonable measures to keep it secret; and
- c) it has a commercial value by virtue of being secret information.

3.2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature, other than that information which is not disclosed for commercial and industrial reasons, derived from the cooperative activities, shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating agencies.

PAGINA BIANCA

€ 0,84



15PDL0032620